

Abstract: *Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l'agenzia di viaggi quando questa abbia soltanto provveduto alla prenotazione richiesta, e quindi svolto intermediazione di un unico servizio.*

Nella fattispecie è infatti applicabile la legge n. 1084/1977, che ha dato esecuzione alla CCV, e non il D.Lgs. n. 111/1995, poiché l'agenzia non ha organizzato due o più servizi né venduto un pacchetto turistico.

Pertanto il rapporto tra agenzia e viaggiatore si configura come mandato con rappresentanza, e il contratto tra agenzia intermediaria e organizzatore del viaggio è considerato concluso direttamente dal viaggiatore; questi deve perciò agire contro l'organizzatore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.T. di Perugia, Dott.ssa XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili

TRA

XXXX, rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'avv.

XXXX presso il cui studio elegge domicilio Via XXXX n. XXXX a XXXX

ATTORE

CONTRO

XXXX s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore XXXX, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti XXXX foro di XXXX e XXXX

foro di XXXX giusta delega in atti presso quest'ultimo ed elettivamente domiciliato in XXXX, P.zza XXXX

CONVENUTO

E

XXXX

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come da verbale del 11.06.2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 03.01.2004 parte attrice conveniva in giudizio la società XXXX per sentirla condannare alla restituzione delle somme versate per il soggiorno, nonché il rimborso delle ulteriori spese sostenute; chiedeva altresì il risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento del contratto di viaggio concluso con la convenuta.

Assumeva l'attore che l'inadempimento consisteva in una sistemazione non corrispondente agli standards di categoria, contestando in particolare il mancato funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata e del frigo bar posto all'interno della stanza, l'insufficiente servizio di ristorazione, la mancanza del terzo letto.

Vista la situazione l'attore chiedeva di poter alloggiare presso altra struttura.

L'attore andava a trascorrere il periodo di vacanze presso altro albergo XXXX di XXXX, ma neanche questa struttura aveva le caratteristiche richieste.

Decise alla fine di alloggiare presso altro albergo da lui stesso scelto.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed eccependo in via preliminare di rito la carenza di legittimazione passiva in quanto il medesimo aveva avuto con l'attore un rapporto di intermediazione di viaggi, con conseguente applicabilità della legge n. 1084/77 CCV, non essendo quindi applicabile il decreto n. 111/95.

Chiedeva la chiamata del terzo nella persona XXXX, che però rimaneva contumace.

Venivano concessi i termini di cui all'art. 184 c.p.c.

In data 11.05.07 con ordinanza la Dott.ssa XXXX rimetteva per la precisazione delle conclusioni la causa dinanzi a questo giudice.

In data 11.06.07, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

Essendo preliminare l'eccezione mossa da parte convenuta, si ritiene di dover dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa.

Dagli atti di causa, e in particolare dalla fattura prodotta in atti doc. 1 di parte attrice, risulta che la convenuta ha svolto un'intermediazione di un singolo servizio, il soggiorno presso la XXXX, provvedendo alla prenotazione richiesta.

Quindi non vi è stata organizzazione di due o più servizi come previsto dal D.Lgs. n. 111/95, né vendita di un pacchetto turistico.

Applicabile al caso in esame, una volta inquadrato come rapporto di intermediazione, è la disciplina della legge n. 1084/77.

Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 1970, il rapporto tra intermediario di viaggi, tour operator e viaggiatore va configurato come mandato con

rappresentanza, e il contratto fra agenzia intermediaria e organizzatore di viaggio è considerato come se fosse concluso con il viaggiatore.

L'agenzia di viaggi è il soggetto che si obbliga o vende pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 206 del 2005 verso corrispettivo forfettario.

Le agenzie di viaggio sono semplici intermediari, responsabili solo nei limiti del contratto di mandato.

Ai sensi dell'art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti per conto dell'altra.

Dunque l'agenzia di viaggio non risponde delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, salvo che nell'esercizio della propria attività di mandatario possa esser ritenuta responsabile per colpa in eligendo nella scelta dell'organizzatore di viaggi o del fornitore del singolo servizio con il quale ha concluso il contratto in e per conto del turista.

Però, in questo caso, trova applicazione l'art. 1710 c.c., che contempla l'obbligo di eseguire il mandato conferito con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo pertanto responsabile unicamente per la violazione degli obblighi di diligenza.

Dichiara dunque la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX contro la XXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e XXXX,

Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto

Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in euro 120,00 spese, euro 1.800,00 funzioni, euro 1.600,00 onorario, oltre iva cap e 12,50% forfettario

Foligno, 20.12.2008

Il G.O.T.

Dott.ssa XXXX